

Posizione tariffale	Denominazione della prestazione	Tariffa in franchi
singola prestazione		Tarmed in vigore
Secondo tariffa per singola prestazione	Esame istopatologico del materiale bioptico e/o dei polipi – grandi (>1 cm)	Secondo VPT Tarmed in vigore

*Individuazione precoce del carcinoma del colon (art. 12e lett. d OPre).

³Gli atti di cui al capoverso 1 sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità.

Art. 2 Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2022.

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie
del Cantone Ticino
del 22 marzo 2023**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020 e del 5 ottobre 2022 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020 e 38, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo vetrerie del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 14. Salari (...)

¹I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale e rispettiva definizione	sal. orario CHF
capo vetraio lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	30.40
vetraio qualificato lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro	27.90
vetraio lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria	25.90
aiuto vetraio lavoratore con limitate conoscenze professionali giovani lavoratori AFC	24.40
1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	23.15
2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	25.20
3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	25.70
apprendisti	
I. anno di tirocinio	707.00 al mese
II. anno di tirocinio	858.50 al mese
III. anno di tirocinio	1'262.50 al mese
IV. anno di tirocinio	1'464.50 al mese

(...)

³Aumenti sui salari reali (...): a tutti i lavoratori già in forza alle aziende andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali pari all'1.50%. Questi aumenti andranno corrisposti anche agli apprendisti e ai giovani lavoratori.

Inoltre, dovrà essere riconosciuto un aumento al merito dello 0.50% della massa salariale al 31 dicembre 2022. Ciascuna azienda può ripartire tale importo individualmente tra i propri dipendenti sulla base delle prestazioni, della qualità e della valutazione aziendale.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 14 capoverso 3 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, ed entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**